

di t.f.r. importo inferiore al dovuto, che gli è stata illegittimamente trattenuta la somma di E. 1612,69 a titolo di penale ex art.1362 c.c., ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento della somma di 4583,25 maturata per i titoli dedotti nonché della somma di E. 1612,69 a titolo di penale ex art.1362 c.c. illegittimamente trattenuta, oltre accessori di legge e spese di giudizio.

Si è costituita XXXXXXXXXX s.r.l. eccependo che dall'1.10.2023 al 22.6.2024 il ricorrente aveva lavorato per 40 ore settimanali, che il ricorrente non ha effettuato lavoro notturno e lavoro straordinario, che le ore di lavoro domenicale e festivo sono state regolarmente retribuite con le relative maggiorazioni come indicato nei cedolini paga, che il patto di stabilità è legittimo, che i conteggi in atti sono errati, ha chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la riduzione della somma al solo importo chiesto per lavoro straordinario, vinte le spese.

Le parti hanno depositato note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni formulate negli atti introduttivi.

La domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso per lavoro straordinario è parzialmente fondata.

Premesso che i relativi oneri di allegazione e prova sono caratterizzati da particolare rigore avendo ad oggetto l'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa in tutte le ore e nei giorni che esulano dall'orario concordato(ex multis Cass. Sez. Lavoro n.3649/2004 e 1389/2003), le allegazioni attoree relative al maggiore orario svolto secondo i turni indicati dall'1.10.2023 al 22.6.2024 non hanno trovato il necessario riscontro probatorio quanto alla misura dedotta.

Ed invero, le dichiarazioni del teste di parte ricorrente XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX non sono utilizzabili in quanto riferite ad epoca anteriore al suddetto periodo avendo il teste lavorato "per 6 mesi due anni fa circa fino a luglio", come dallo stesso riferito, e cioè fino al mese di luglio 2023. Quanto alla teste XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ella ha dichiarato: "io facevo tre, Quattro turni a settimana e non sempre gli stessi giorni; adr: io lavoravo sempre dalle 17,00 alle 24,00;

adr: incontravo il ricorrente spesso la sera che osservava il turno che ho detto". Non essendo la teste presente sul luogo di lavoro altresì durante gli ulteriori turni di lavoro del ricorrente le relative dichiarazioni non sono idonee a provare lo svolgimento del lavoro straordinario per come dedotto.

Inoltre, dai messaggi via "whatsapp" prodotti dal ricorrente emerge l'indicazione delle giornate di lavoro e dei turni assegnati e non già la durata di questi ultimi.

Ugualmente non idonea ai fini della prova del lavoro straordinario è la documentazione relativa alle timbrature, anch'essa contestata dalla convenuta, che non reca alcun elemento idoneo a garantirne la riferibilità al ricorrente e la provenienza.

Tuttavia dalle dichiarazioni della teste XXXXXXXXXXXX, dipendente della convenuta, emerge che il ricorrente lavorava non già 40 ore settimanali bensì 42 avendo la teste riferito: "dalle 10,00 alle 17,00 oppure dalle 18,00 alle 24,00 oppure dalle 10,00 alle 15,30 e dalle 19,30 alle 23,30; adr: è capitato di lavorare nello stesso turno del ricorrente che era addetto alla brace; adr: il ristorante chiudeva alle 23,30 e la cucina alle 23,00; adr: il ristorante chiudeva alle 15,30 e riapriva alle 18,30".

Dovendo ritenersi provato lo svolgimento del lavoro straordinario nella misura pari a 2 ore a settimana il credito maturato a tale titolo è pari alla somma di E. 690,00 a seguito della riduzione in proporzione la somma richiesta nei conteggi in atti.

In mancanza di prova relativa allo svolgimento del lavoro domenicale nella misura maggiore rispetto a quella riconosciuta la relativa domanda dev'essere respinta.

Nulla spetta a titolo differenza sulle 13° e 14° mensilità non essendo stata specificamente contestata la modalità erogazione mensile di tali emolumenti, peraltro espressamente pattuita, nonché a titolo di differenza sulla retribuzione del mese di giugno 2024 non essendo stato anche in tal caso contestato il calcolo secondo il sistema della mensilizzazione.

Le ferie, i permessi e i rol risultano fruiti secondo quanto riportato nei prospetti paga non contestati e, pertanto, nulla spetta per tali titoli.



Nulla spetta a titolo di differenza sul tfr per effetto del rigetto delle restanti domande.

Quanto alla clausola di stabilità, atteso che la tutela del datore di lavoro per l'ipotesi di dimissioni prive di giusta causa è garantita dal preavviso ovvero dalla relativa indennità contrattuale, la previsione di una clausola penale in favore del solo datore di lavoro determina un'ingiustificata sproporzione nella tutela contrattuale riconosciuta alle parti in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la parte oggettivamente esposta al maggiore pregiudizio è il lavoratore e non già il datore di lavoro tenuto conto della natura di credito alimentare della retribuzione.

Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della clausola medesima con conseguente diritto del ricorrente al pagamento della somma a tale titolo trattenuta dalla società convenuta.

Le spese sono compensate tra le parti nella misura di 1\2 stante il parziale accoglimento e la società convenuta è condannata al pagamento della restante metà.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna la   s.r.l. in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di E.2302,00 maturata per i titoli accertati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo la decorrenza di legge;
compensa tra le parti le spese di giudizio nella misura di 1\2 e condanna la società convenuta al pagamento della restante metà liquidata, in misura così ridotta, nella somma di E.1000,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.

Roma 15.4.2026

Il Giudice